

DISCIPLINARE

Gara Europea A Procedura Aperta
Affidamento Dei Servizi di Ingegneria e Architettura Di
Verifica Della Progettazione Di Fattibilità TecnicoEconomica E Della Progettazione Esecutiva
Nell'ambito Dei Lavori Di Realizzazione Dei Nuovi Istituti
Biomedici – MO63

S0125 – B5CB63CDBF CUP E95E22000320006

STAZIONE APPALTANTE

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Via Università n. 4 - 41121 Modena

Indirizzo internet Profilo di Committente

http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/gare/gare-in-corso.html

COORDINAMENTO

Responsabile della fase affidamento

Dott.ssa Gabriella BRANCOLINI – Email gabriella.brancolini@unimore.it – Tel. 059 205 8338

Responsabile Unico del Progetto

Ing. Stefano SAVOIA – Email stefano.savoia@unimore.it – Tel. 059 205 6462

Per gli aspetti amministrativi:

Direzione Affari Istituzionali Contratti Gare e Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale Ufficio Appalti Gare e Contratti

PEC areacontratti@pec.unimore.it

Referente: Dott.ssa Paola Zecchini - Email paola.zecchini@unimore.it - Tel. 059 205 8358

Per gli aspetti tecnici:

Direzione Tecnica Edilizia, Facility Management e Sostenibilità

PEC <u>direzionetecnica@pec.unimore.it</u>

Ing. Stefano SAVOIA – Email stefano.savoia@unimore.it – Tel. 059 205 6462

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA E DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI ISTITUTI BIOMEDICI – MO63

PREMESSE

Con atto del Direttore Generale prot. nr. 65032 del 21.02.2025 – Rep. nr. 54/2025 questa Amministrazione ha deliberato di affidare i servizi di ingegneria e architettura relativi alla verifica della progettazione di fattibilità tecnico-economica e della progettazione esecutiva nell'ambito dei lavori di realizzazione del nuovo padiglione dei Nuovi Istituti Biomedici presso il Campus di via Campi a Modena conforme alle specifiche tecniche e a alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi

edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi (GU n. 183 del 06/08/2022).

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite piattaforma di approvigionamento digitale accessibile all'indirizzo https://unimore.uBuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 108, co. 2, lett b) e dell'art. 41, co. 15-bis D.Lgs. 36/2023, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento dei lavori è Modena - codice NUTS ITD54
CIG B5CB63CDBF - CUI 00427620364202400004 - CUP E95E22000320006

Il Responsabile unico del progetto è l'Ing. Stefano Savoia – email stefano.savoia@unimore.it

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la Dott.ssa Gabriella Brancolini – email gabriella.brancolini@unimore.it

1 PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La Piattaforma Telematica Di Negoziazione

L'utilizzo della piattaforma telematica è subordinato alla registrazione dell'anagrafica dell'operatore economico ai fini di ottenere le credenziali per accedere all'Area Riservata del Portale Appalti ove sono disponibili le funzionalità di interazione con la Stazione Appaltante.

I requisiti e le modalità tecniche per la registrazione, l'accesso e l'utilizzo della piattaforma telematica sono descritti nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" reperibile al seguente indirizzo https://unimore.uBuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare doc accesso area riserv.wp

Attraverso l'utilizzo delle credenziali di accesso, gli Operatori interessati potranno accedere alla loro Area Riservata ed inviare la loro offerta.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento elDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante <u>non assume alcuna responsabilità</u> per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei *Manuali e Istruzioni di utilizzo della Piattaforma*, reperibili nella sezione "*Informazioni*" della Piattaforma medesima.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei Manuali e Istruzioni di utilizzo della Piattaforma, reperibili nella sezione "Informazioni" della Piattaforma medesima, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni Tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento *Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti*, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del

- decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo
 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento elDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro:
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il servizio di "Assistenza operatori economici" disponibile nella sezione Informazioni della piattaforma uBuy sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 - 13:00 e dalle 14:00 - 17:30).

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a. Bando di gara;
- b. Disciplinare di gara
- c. Capitolato Tecnico Prestazionale;
- d. Schema di contratto
- e. Corrispettivi professionali

Tutta la **documentazione di gara** è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sulla Piattaforma elettronica UBuy:

http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/gare/procedure-in-corso-sulla-piattaforma-elettronica-dellateneo.html

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare <u>almeno 5 giorni prima</u> della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione <u>COMUNICAZIONI</u> della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Termine per la richiesta di chiarimenti: 28.03.2025

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma – sezione "Comunicazioni". Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono unicamente tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sola sezione Comunicazioni. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di

approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 Oggetto Dell'appalto, Importo E Suddivisione In Lotti

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto l'unitarietà della procedura è imposta dall'oggetto stesso del servizio. Si richiama sul punto l'art. 37 dell'allegato I.7 D.Lgs. 36/2023 che espressamente prevede che l'attività di verifica della progettazione, qualora sia affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, sia affidata unitariamente

Tabella 1
L'importo dei servizi posti a base dell'affidamento è definito come segue:

	Descrizione servizi	CPV	Importo
Α	Importo servizi a base di gara	71300000-1	826.245,84
В	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		0,00
	A) + B) Importo complessivo		826.245,84

Come meglio dettagliato nella Tabella n. 2, in applicazione dell'art. 41, co. 15, l'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'Allegato I.13 al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del decreto ministeriale 17.06.2016 come da schema di determinazione dei corrispettivi.

Il compenso è maggiorato del 10% in ragione dell'adozione della metodologia Building Information Modelling (BIM) sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, secondo quanto previsto dall' art. 2, co. 5 dell'Allegato I.13 al Codice.

Tabella 2

	Descrizione servizi	Corrispettivo
--	---------------------	---------------

1	Verifica progettazione fattibilità tecnico-economica	€ 490.583,47
2	Verifica progettazione esecutiva	€ 335.662,37
	TOTALE	€ 826.245,84

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 108, co. 2, lett. b) e 41, co. 15-bis, D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicazione del presente appalto avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, nel rispetto dei seguenti criteri:

□ per il 65 per cento dell'importo del corrispettivo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un

□ il restante 35 per cento dell'importo del corrispettivo può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte.

	Descrizione servizi	Corrispettivo
1	Prezzo fisso	€ 537.059.80
2	Prezzo ribassabile	€ 289.186.04
	TOTALE	€ 826.245,84

L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale. In considerazione della natura intellettuale del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, co. 3-bis, del decreto legislativo 81/2008. Ai sensi dell'art. 108, co. 9 D.Lgs. 36/2023, trattandosi di servizi di natura intellettuale non sussiste l'obbligo di indicazione specifica dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La prestazione principale è quella relativa alla categoria delle opere ID: Edilizia E.10, le altre sono quelle secondarie: Strutture S.03, Impianti IA.01 Impianti IA0.2 Impianti IA.03 Infrastrutture per la mobilità V.02 II dettaglio del calcolo dei corrispettivi è allegato al Capitolato Tecnico Prestazionale.

I contratti collettivi applicati sono i seguenti:

prezzo fisso;

F210 - CCNL Progettazione, Lavorazione e Rifinitura di Interni, Esterni, Arredi e Restauro

H011 - CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi

H021 - CCNL per i dirigenti di aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi

H012 - CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

H442 - CCNL per i dipendenti degli studi e delle attività professionali

H422 - CCNL per i professionisti non organizzati in ordini o collegi, per i dipendenti di studi di professionisti e società tra professionisti costituiti ai sensi dell'art. 10, L. 183/2011 e per le agenzie di servizi per il disbrigo di pratiche amministrative

- H445 CCNL studi professionali
- H447 dipendenti degli studi professionali
- H448 dipendenti degli studi professionali
- H449 dipendenti degli studi professionali
- H44A dipendenti degli studi professionali
- H44B dipendenti degli studi professionali
- H44C CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali
- H44D CCNL per i dipendenti di studi professionali
- H44F CCNL per i dipendenti da studi professionali
- H44G CCNL per i dipendenti degli studi professionali
- H44H CCNL per i dipendenti degli studi professionali
- H44K CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali
- H44L CCNL per i lavoratori degli studi professionali
- V241 dipendenti delle aziende, associazioni, enti e studi professionali, che svolgono mansioni nell'ambito delle professioni non regolamentate
- V254 CCNL per il personale addetto alla formazione e prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza operante in enti di formazione, studi professionali e nelle aziende multisettoriali di servizi, commercio, agricoltura, artigianato ed edilizia

L'importo degli oneri per la sicurezza è pari a € 0,00

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con fondi della Stazione Appaltante.

DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

3.1 DURATA

La durata del servizio, per ciascun livello di verifica della progettazione, è articolata in due fasi:

- <u>20 (venti) giorni</u> naturali e consecutivi per la consegna del Primo Rapporto tecnico di verifica, decorrenti dalla data di avvio da parte del RUP/DEC;
- **30 (trenta) giorni** naturali e consecutivi per la consegna del Rapporto conclusivo di verifica e del Verbale conclusivo, decorrenti dalla data di consegna del Primo Rapporto tecnico di verifica.

3.2 REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento, applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici ISTAT indicati nella Tabella D2 – PPS – Prezzi alla produzione dei servizi.

3.3 Modifica Del Contratto In Fase Di Esecuzione

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione al verificarsi delle condizioni di natura oggettiva di cui al precedente art. 3.2. In tal caso i maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi non potranno eccedere, salvo il diritto alla risoluzione del contratto, il limite massimo garantito dalla copertura finanziaria di seguito riportato:

Importo revisione prezzi	Euro 46.500,00

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 872.745,84 al netto di Iva così suddiviso:

Tabella 3

Importo complessivo (A+B)	Euro 826.245,84
Importo revisione prezzi	Euro 46.500,00
Valore globale stimato	Euro 872.745,84

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata secondo le disposizioni di cui all'art. 66 del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 66, comma 1 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta,

partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti minimi di partecipazione di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Il possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo di seguito indicati, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dovranno essere dichiarati in sede di offerta, mediante l'utilizzo degli allegati format e del Documento di Gara Unico Europeo (eDGUE.IT), in formato elettronico e firmato digitalmente

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

Gli operatori economici devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In caso di ritardi nell'acquisizione della documentazione a comprova dei requisiti dovuti a malfunzionamenti del FVOE, la Stazione Appaltante si riserva in ogni caso di richiederne la produzione tramite Piattaforma.

6.1.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, gli incarichi oggetto di appalto dovranno essere espletati da professionisti in possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263, iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Ai sensi dell'art. 38 co. 4 dell'Allegato I.7 del Codice, il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l'affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello.

Ai sensi dell'art. 34, co. 3 dell'Allegato I.7 del Codice l'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'allegato II.11 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

a) Trattandosi di verifiche di progetti di lavori di importo superiore ai 20 milioni di euro, ai sensi dell'art. 34 co. 2 e 38 co. 3 dell'Allegato I.7 del Codice, il/i concorrente/i deve/devono essere accreditato/i ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, come Organismi di ispezione di tipo A e/o di tipo C. L'accreditamento, ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, come Organismi di ispezione di tipo A e/o di tipo C, deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata. La comprova del requisito è fornita mediante un certificato rilasciato dall'organismo di certificazione di accreditamento, per lo specifico campo di applicazione/scopo del certificato stesso, da un Ente nazionale unico di

accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

b) I requisiti di cui alla Parte V dell'allegato II.12 del Codice

- I <u>professionisti singoli o associati</u> devono altresì essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 34 dell'Allegato II.12 Parte V del Codice e dichiarare il possesso degli ulteriori requisiti previsti al presente paragrafo.
- Le <u>società di ingegneria e le società di professionisti</u> dovranno, altresì, possedere i requisiti di cui agli artt. 35 e 36 dell'Allegato II.12 parte V del Codice e allegare idonea dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, attestante l'organigramma con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate all'attività di prestazione dei servizi, nonché l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.
- I <u>consorzi stabili di professionisti e di società d'ingegneria</u> dovranno, altresì, possedere i requisiti di cui all'art.38 dell'allegato II.12 parte V del Codice e, in particolare, gli stessi, anche in forma mista, dovranno essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.
- I <u>raggruppamenti temporanei</u> dovranno, altresì possedere i requisiti di cui all'art. 39 dell'Allegato II.12 parte V del Codice e, in particolare, prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, come di seguito meglio specificato.
- Gli <u>Studi Associati</u> sono ammessi a partecipare alla gara alle stesse condizioni previste per i Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, eccezion fatta per il disposto dell'art. 39 co. 1 dell'allegato II.12 parte V del Codice attinente alla presenza di un giovane professionista.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

c) Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, co. 3 del Codice. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per l'espletamento del servizio da affidare con la presente procedura, è richiesto a ciascun concorrente di disporre, quale requisito di partecipazione, di un "Gruppo di verifica" da considerarsi come una struttura operativa minima, composta da soggetti nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta ed in possesso a **pena di esclusione** dei seguenti requisiti.

Professionalità	Requisito
Direttore Tecnico	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria. Iscrizione all'Albo professionale <u>da almeno dieci anni</u>
Responsabile della verifica della progettazione architettonica, urbanistica e ambientale	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria. Iscrizione all'Albo professionale.
Responsabile della verifica della progettazione strutturale	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Ingegneria. Iscrizione all'Albo professionale.
Responsabile della verifica della progettazione di impianti elettrici e speciali	Possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del D.M. 37/2008 Iscrizione all'Albo professionale.
Responsabile della verifica della progettazione di impianti idrici e meccanici	Possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del D.M. 37/2008 Iscrizione all'Albo professionale.
Responsabile della verifica della progettazione antincendio	Iscrizione all'Elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 139/2006 e in regola con gli adempimenti previsti dal D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i.
Responsabile della verifica in materia di acustica	Iscrizione all'Elenco nazionale dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (D.Lgs n.42/2017)
Responsabile della verifica in materia di sicurezza	Tecnico abilitato per il coordinamento della sicurezza di cui all'art. 98 del D.lgs. 81/2008
Responsabile della verifica in materia di geologia e geotecnica	Laurea in scienze geologiche. Iscrizione all'Albo professionale.
Responsabile della verifica in materia di CAM	Possesso della certificazione di esperto CAM in edilizia secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17024
Responsabile della verifica in materia di BIM	Possesso della certificazione in conformità a UNI 11337-7:2018 e UNI/PdR 78/2020

Per il/i professionista/i che espleta/espletano l'incarico di verificatore (Direttore Tecnico del servizio di verifica):

d) **Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico (Direttore tecnico del servizio di verifica). Ai sensi dell'art 38 co. 2 dell'Allegato I.7 al Codice deve essere laureato in ingegneria o in architettura e abilitato all'esercizio della professione da almeno 10 anni. Non deve essere coinvolto in attività progettuali per le opere che devono essere verificate. Tale figura sottoscriverà tutti i rapporti rilasciati dall'Organismo di

ispezione nonché il rapporto conclusivo di cui all'articolo 41, co. 7 dell'Allegato I.7 del Codice. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione (Allegato **A**) il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato dell'esecuzione delle prestazioni.

In caso di operatori riuniti, tali dichiarazioni dovranno essere rese e firmate digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento/consorzio/rete/GEIE.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

I raggruppamenti temporanei devono, inoltre, prevedere:

e) la **presenza di un progettista, giovane professionista**, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione ai sensi dell'art. 39 co. 1 dell'Allegato II.12 del Codice.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione (Allegato **A**) il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

È possibile per un professionista ricoprire più di uno dei ruoli di responsabilità sopra indicati, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni.

Si evidenzia che, in nessun caso sarà consentita, mediante attivazione del procedimento di cui all'art. 101 del Codice, la sostituzione in corso di gara dei singoli professionisti del gruppo di verifica, laddove venga riscontrato il mancato possesso in capo al singolo professionista dei titoli e/o abilitazioni richiesti per l'esecuzione del servizio già in sede di presentazione dell'offerta.

L'istituto di cui all'art. 101 Codice, pertanto, potrà essere utilizzato unicamente per chiarire il ruolo e i compiti effettivamente svolti dal singolo professionista debitamente qualificato e presente sin dall'inizio nel gruppo di verifica proposto, ovvero per acquisire chiarimenti in merito al possesso da parte del gruppo di lavoro originariamente indicato dal concorrente della necessaria qualificazione secondo quanto prescritto dal presente disciplinare, in termini di adeguatezza dello stesso.

I professionisti indicati quali responsabili all'interno del Gruppo di verifica dovranno avere un rapporto giuridico/contrattuale rispetto all'Operatore Economico partecipante, sia nel caso di partecipazione in forma singola che nel caso di partecipazione in RT o altra forma plurima: in quest'ultimo caso le attività di competenza dovranno essere coerenti con la ripartizione delle quote e parti del servizio indicate nella domanda di partecipazione.

Il Gruppo di verifica potrà essere integrato da ulteriori professionalità, non responsabili, a discrezione del concorrente, il cui apporto sarà finalizzato ad un miglioramento della prestazione in termini di qualità ed efficacia, restando sempre la responsabilità delle scelte in capo all'unico responsabile designato per ciascuna disciplina.

Per ciascuno dei soggetti responsabili richiesti il concorrente riporterà il nominativo, la qualifica professionale, gli estremi di iscrizione al relativo Albo, nonché gli eventuali requisiti specifici richiesti dal bando, oltre alla natura del rapporto intercorrente tra il medesimo responsabile e l'Operatore Economico partecipante.

6.1.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

A. Fatturato globale, ai sensi dell'art. 38, co. 1, lett. a) dell'Allegato I.7 del Codice, per servizi di verifica, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direziona lavori, **realizzato negli ultimi cinque anni**, per un importo non inferiore a euro **1.655.000,00**.

La comprova del requisito è fornita:

- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 66, co. 2, secondo periodo, del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso del requisito economico-finanziari anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del co. 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice.

6.1.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

B. Avvenuto svolgimento, ai sensi dell'art. 38, co. 1, lett. b) dell'Allegato I.7 del codice, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di ispezione nei contratti pubblici di lavori i sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50 per cento di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso.

Gli importi minimi dei lavori qualificanti, suddivisi per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Categoria e ID	Corrispondenza	Descrizione sintetica	Importo	Importo lavori per
opere	L. 143/49		lavori	ciascun servizio
Edilizia E.10	I/d	Università	19.181.546,66 €	19.181.546,66 €
Strutture S.03	I/g	Strutture in cemento armato	5.762.257,66 €	5.762.257,66 €

Impianti IA.01	III/a	Impianti distribuzione acqua,	849.269,63 €	849.269,63 €
		sanitaria, di fognature, ecc.		
Impianti IA.02	III/b	Impianti di climatizzazione,	10.567.165,72€	10.567.165,72 €
		trattamento aria, ecc.		
Impianti IA.03	III/c	Impianti elettrici e speciali	7.743.192,46 €	7.743.192,46 €
Infrastrutture per	VI/a	Strade, piste ciclabili	259.564,93 €	259.564,93 €
la mobilità V.02				
Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo):				44.362.997,06 €

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati di regolare esecuzione, rilasciati da pubbliche amministrazioni, con l'indicazione del Committente, dell'oggetto, del RUP, dell'importo suddiviso per categorie e del periodo di esecuzione;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione del Committente, dell'oggetto, della persona di riferimento, dell'importo suddiviso per categorie e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche o con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Qualora i servizi siano stati espletati in associazione con altri soggetti, dovranno essere specificate le quote dei servizi effettivamente prestati dai soggetti dichiaranti.

Si intendono servizi conclusi quelli per i quali l'Operatore economico ha completato le attività oggetto dell'affidamento.

6.2 - Indicazioni Sui Requisti Speciali Per I Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni Di Imprese Di Rete, Geie

I soggetti di cui all'articolo 66 co. 1 lettera f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. I consorzi di cui all'articolo 66, co. 1, lettera a) e g) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

6.2.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il requisito di cui al paragrafo 6.1 lett. a), relativo all'attestazione quale Organismo di ispezione di tipo A o di tipo C, deve essere posseduto da ciascuna delle imprese associate. I requisiti indicati nell'Allegato II.12, parte V, di cui al paragrafo 6.1 lettera b) devono essere posseduti da ciascun operatore economico

associato, in base alla propria tipologia. Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'Allegato II.12 al Codice. Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al paragrafo 6.1 lett. c) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo:
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo di cui al paragrafo 6.1 lett. d) è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità. I raggruppamenti temporanei devono, inoltre, prevedere la presenza di un progettista, giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione ai sensi dell'art. 39 co. 1 dell'Allegato II.12 del Codice

6.2.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA

Il requisito relativo al fatturato globale di cui punto 6.3 lettera a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati: <u>ai sensi dell'art. 38, c.3, terzo periodo, dell'Allegato I.7 al Codice, la mandataria deve possedere una quota in misura almeno pari al 50 per cento del suddetto requisito economico finanziario e la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti. Il requisito relativo al fatturato globale dovrà essere riportati nella tabella di cui all' Allegato **A1** alla domanda di partecipazione,</u>

6.2.3. Requisiti Di Capacità Tecnico-Professionale

Ai sensi dell'art. 38 co.3 dell'Allegato I.7 al Codice, in caso di associazione temporanea, i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 6.3 devono essere posseduti dalla mandataria in misura almeno pari al 50 per cento e la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti. Il singolo servizio non è frazionabile. I servizi utilizzati per dimostrare il possesso del requisito dovranno essere riportati nella tabella di cui all' Allegato **A1** alla domanda di partecipazione,

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.3 Indicazioni Sui Requisiti Speciali Per I Consorzi Stabili

6.3.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I requisiti indicati nell'Allegato II.12, parte V, di cui al paragrafo 6.1 lettera b) devono essere posseduti: per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 38 del citato allegato; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato allegato. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al paragrafo 6.1 lett. c) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo di cui al paragrafo 6.1 lett. d) è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

6.3.2 Requisiti Di Capacità Economico-Finanziaria E Tecnico-Professionale

I requisiti di capacità tecnico-professionale e economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 67 co. 2 lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66 co. 1 lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. I requisiti devono essere indicati nella tabella di cui all' Allegato **A1** alla domanda di partecipazione.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile,

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre

necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

<u>Non è sanabile</u> la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8 Subappalto

È consentito ricorrere al subappalto nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante

dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € **17.454.92**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La <u>cauzione</u> è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, tramite PAgoPA previa emissione da parte dell'Amministrazione di avviso di pagamento.

La <u>fideiussione</u> può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia ovvero indicando modalità di verifica telematica delle garanzie fideiussorie alternative ed equipollenti.

La fideiussione deve:

 a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

- b) essere intestata a <u>tutti gli operatori economici</u> del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere <u>conforme allo schema tipo</u> approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile:
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
 - In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) Riduzione del 10% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI/PdR
 125:2022. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione

in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 SOPRALLUOGO

Non previsto

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 90,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 recante Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023 pubblicata al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13 Modalità Di Presentazione Dell'offerta E Sottoscrizione Dei Documenti Di Gara

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità

<u>diverse da quelle previste nel presente disciplinare</u> L'offerta e la documentazione <u>deve essere</u> sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE OFFERTA

L'offerta deve pervenire

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 02.04.2025

a pena di irricevibilità

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 70 MB per singolo file.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel documento *Guida alla presentazione* di Offerte Telematiche reperibile al seguente link https://unimore.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare doc istruzioni.wp? csrf=BI3MAOTXIV9B4PM8F VMSWQBFXW76WB7B di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"OFFERTA" è composta da:

- A Documentazione amministrativa
- B Offerta tecnica
- C Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni da rendersi nella **Domanda di partecipazione** (Allegato **A**), Tabella requisiti speciali (Allegato **A1**), e**DGUE.it**, le dichiarazioni relative alla **riservatezza dell'offerta tecnica** (Allegato **B**) sono redatte sui modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta <u>vincola il concorrente per 180 giorni</u> dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14 Soccorso Istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione <u>ma non quelle della</u> documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è <u>causa di esclusione</u> dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato
 collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso
 istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al
 termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine <u>non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni</u> affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'<u>esclusione</u> del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di <u>5</u> <u>giorni</u>. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Non è pertanto sanabile attraverso soccorso istruttorio la mancata presentazione da parte dell'operatore economico della certificazione richiesta dalla stazione appaltante all'art. 16, criterio n. 3 del presente Disciplinare ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico.

15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma nella sezione "Documenti e atti" – Area "Documenti richiesti ai concorrenti" – voce "Busta Documentazione Amministrativa", per compilare o allegare la seguente

documentazione:

- 1. Domanda di partecipazione Allegato A
- 2. Tabella requisiti speciali Allegato A1
- 3. eDGUE.it
- 4. Eventuale procura
- 5. Garanzia provvisoria
- 6. documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3
- 7. **ricevuta di pagamento elettronico dell'imposta di bollo** ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può inserire il numero seriale del contrassegno all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato A.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al co. 3. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione

appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante. In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile al seguente link https://www.unimore.it/ateneo/Regolamento.html?cat=30 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono <u>firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.</u> Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento <u>dell'imposta di bollo</u>. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

<u>A comprova del pagamento</u>, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12

GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica in Piattaforma nella

sezione "Documenti e atti" – Area "Documenti richiesti ai concorrenti" – voce "Busta offerta tecnica", a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta <u>è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1</u> e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) **Modulo Offerta tecnica** generato automaticamente dal sistema contenente "Informazioni riepilogative dell'offerta tecnica". La parte relativa ai Criteri di valutazione andrà compilata facendo un mero rinvio alla Relazione Tecnico-illustrativa di cui al successivo punto b)
- b) Relazione Tecnico-illustrativa dove saranno raccolte le descrizioni di ciò che l'Operatore Economico intende offrire con riferimento ai criteri tecnici di valutazione riportati nel seguito. La relazione tecnico-illustrativa dovrà essere suddivisa in capitoli che illustrano i criteri e sub-criteri di valutazione. La relazione deve essere predisposta in massimo n. 20 facciate in formato A4 con 40 righe per ciascuna delle pagine, orientamento verticale delle pagine, margini normali (superiore 2,5 cm, inferiore 2 cm, destro, 2 cm, sinistro 2 cm), carattere Times New Roman, dimensione 12. Possono essere allegati esclusivamente i format dei report che l'operatore economico intente predisporre, a completezza di quanto esposto al criterio "2. modalità di esecuzione del servizio" e la certificazione di cui al criterio "3. possesso della certificazione parità di genere"

La dimensione massima ammessa per il documento è da intendersi tassativa; nel caso in cui le predette dimensioni non vengano rispettate la Commissione non attribuirà alcun punteggio all'Offerta tecnica per la parte eccedente il massimo consentito.

- c) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento
- d) in caso l'Operatore Economico adotti un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3, **dichiarazione di equivalenze delle tutele** e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL
- e) *Modulo Riservatezza Offerta Tecnica* Allegato **B** L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. <u>Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.</u>

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e subcriteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1 i seguenti elementi:

1. PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OPERATORE ECONOMICO - max punti 60

1.1 Esperienza del concorrente nella verifica di interventi di assimilabili a quello oggetto di appalto – max punti 35

Il concorrente dovrà comprovare l'esperienza e la competenza acquisita nel campo della verifica di interventi affini e assibilabili a quello oggetto di appalto in relazione a destinazione d'uso dell'immobile,

importo lavori, tipologia di costruzione e lavorazioni da eseguirsi. Con un massimo di due interventi di verifica eseguiti, il concorrente, per ciascun servizio presentato, dovrà essere riportare una descrizione chiara e sintetica dell'intervento che renda conto di: □ oggetto dell'intervento e grado di affinità con quello oggetto di appalto;

□ importo dei lavori totale e suddiviso per categorie delle opere lavori, evidenziando le categorie comuni a quelle oggetto di appalto;

□ committente/stazione appaltante;

□ localizzazione dell'intervento;

☐ periodo e tempi di esecuzione del servizio;

□ quota parte delle prestazioni effettivamente svolte: in caso di incarichi svolti in raggruppamento con altri operatori specificare chiaramente la percentuale di servizio effettivamente eseguita in relazione al totale dell'intervento.

La valutazione dipenderà dal livello di esperienza effettivamente raggiunto e chiaramente desumile da quanto riportato in relazione. Si richiede che, almeno uno dei due servizi di verifica presentati, sia riferito ad un importo lavori pari ad almeno la metà di quello oggetto dell'appalto, cioè di importo pari o superiore a 22.181.498,53 euro.

La commissione giudicatrice valuterà positivamente i servizi che abbiano riguardato congiuntamente la verifica del PFTE e del PE del medesimo progetto.

1.2 Organizzazione del gruppo di verifica – max punti 25

Il concorrente, in relazione alle professionalità richieste al Cap. 7 del Capitolato "Struttura operativa minima" dovrà descrivere la proposta di organizzazione del gruppo di verifica. A tal fine dovrà produrre un organigramma in cui siano chiaramente individuabili i ruoli ricoperti e il funzionamento del gruppo di verifica, con particolare attenzione alle modalità di coordinamento tra i responsabili, eventuali sottostrutture di supporto alle attività dei responsabili e le modalità e mezzi di comunicazione con la S.A. Inoltre, per ciascuna figura professionale, richiesta nella Tabella del suddetto Cap. 7. deve essere prodotto un curriculum professionale sintetico, dal quale si evinca la professionalità ed esperienza acquisita dallo svolgimento di precedenti servizi di ingegneria e architettura attinenti alle attività oggetto dell'appalto e il possesso dei requisiti richiesti nella suddetta Tabella.

2. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO - max punti 8

Il concorrente dovrà dimostrare la propria competenza nella pianificazione, organizzazione e gestione del processo di verifica con particolare riferimento al livello di approfondimento e multidisciplinarietà delle verifiche. A tal fine, il concorrente presenta una proposta di piano di verifica dal quale si possono evincere i seguenti aspetti:

□ modalità di pianificazione delle attività di verifica;
□ sistemi di controllo adottati per l'attività ispettiva sui documenti e sugli elaborati progettuali;
□ modalità e mezzi di riduzione dei tempi di verifica e gestione delle criticità;
□ efficacia della metodologia a seguito delle revisioni progettuali durante l'attività di verifica;

□ proposta del sistema di reportistica che riporti, a titolo esemplificativo, informazioni complete ed esaustive, giudizi finali chiari e sintetici e gestione delle non conformità.

3. POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE – max punti 2

Al fine di promuovere la parità di genere, ai sensi dell'art. 108, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici, verrà attributo un punteggio premiale agli operatori economici che sono in possesso della certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022 di cui all'articolo 46 -bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

A verifica del criterio, l'operatore economico allega il certificato in corso di validità.

La commissione giudicatrice attribuirà il punteggio, esclusivamente in base ai certificati allegati e in corso di validità, secondo il seguente criterio:

□ certificazione posseduta dal singolo operatore economico e, nel caso di partecipazione in forma plurima, da tutti i componenti del raggruppamento: punti 2;

□ nessuna certificazione allegata: punti 0.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che <u>adotta un CCNL diverso</u> da quello indicato all'articolo 3 inserisce la **dichiarazione di equivalenze delle tutele** e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

17 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta economica nella Piattaforma nella sezione "Documenti e atti" – Area "Documenti richiesti ai concorrenti" – voce "Busta Offerta Economica". L'offerta economica <u>firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1</u> deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

Modulo Offerta Economica generato automaticamente dal sistema contenente:

- Il ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara, al netto di oneri previdenziali ed assistenziali ed IVA esclusa, riportato in cifre.
 - Verranno prese in considerazione fino a nr. 3 cifre decimali;
- Il ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara, al netto di oneri previdenziali ed assistenziali ed IVA esclusa, riportato in lettere.
 - In caso di discordanza, prevale la percentuale indicata in lettere.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L appaito e aggiudicato in base ai criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulli
base del miglior rapporto qualità/prezzo. nel rispetto dei seguenti criteri:
\square per il 65 per cento dell'importo del corrispettivo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di
un prezzo fisso;
\square il restante 35 per cento dell'importo del corrispettivo può essere assoggettato a ribasso in sede
di presentazione delle offerte.

Suddivisione del corrispettivo Importo	IMPORTO
Prezzo fisso	€ 537.059.80
Prezzo ribassabile	€ 289.186.04
TOTALE	€ 826.245,84
	C 020.2 10,0 1

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali di valutazione dell'offerta tecnica

n°	criteri di valutazione	punti max	sub-criteri di valutazione	Punti max D	Punti max T

	PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA		1.1	Esperienza del concorrente	35	
1	DELL'OPERATORE ECONOMICO	60	1.2	Organizzazione del gruppo di verifica	25	
2	MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	8	2.1	Modalità di esecuzione dei lavori e puntuale riscontro delle condizioni di sicurezza, regolarità e legalità dei lavori	8	
3	POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE	2	3.1	Organizzazione del personale impiegato nell'esecuzione dei lavori		2
	Totale	70				

Il concorrente è **escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore a **40/100** rispetto al punteggio massimo attribuibile di 70/100. Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 18.4

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

L'assegnazione del punteggio tecnico avverrà mediante attribuzione discrezionale, da parte di ogni singolo Commissario, di un coefficiente variabile da 0 a 1 per ogni singolo elemento di valutazione (subcriterio). La Commissione potrà definire autonomamente il metodo di valutazione delle proposte progettuali che ritiene più opportuno, attribuendo punteggi con una o più cifre decimali e assegnando corrispondenti giudizi, di cui di seguito si riporta un'indicazione: 1 = eccellente riscontro, 0.8 = buon riscontro, 0.6 = sufficiente riscontro, 0.4 = insufficiente riscontro, 0.2 = scarso riscontro, 0 = nessun riscontro/ proposta del tutto inadeguata.

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA

ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula

formula non lineare

Il punteggio economico preliminare del concorrente "a" (Pepa) verrà calcolato secondo la seguente formula:

$$Pe_{pa} = (\frac{Ra}{Rmax})^{\alpha}$$

dove:

 R_a = ribasso percentuale unico offerto dal concorrente "a";

R_{max} ribasso percentuale massimo offerto

α è un coefficiente posto pari a 0.20

Il Punteggio economico definitivo verrà calcolato riportando a 30 il punteggio economico preliminare migliore e adeguando gli altri proporzionalmente secondo la seguente formula:

$$Pe_a = (Pe_{pa}/Pe_{pmax})*30$$

dove:

Pea = è il punteggio economico definitivo dell'Impresa "a"

Pepa = è il punteggio economico preliminare dell'Impresa "a"

Pe_{pmax} = è il punteggio economico preliminare massimo attribuito

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore, giudicato il più comprensibile per gli Operatori Economici.

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

 P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

 C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

 P_{x} = peso criterio X

$$X = 1, 2, ..., n$$

Assegnati i coefficienti per ciascun subcriterio, si procede alla riparametrazione dei valori medi. Successivamente, si procede alla riparametrazione dei punteggi complessivi relativi a ciascun criterio.

Infine, per ciascun concorrente, si procede alla somma dei punteggi relativi a ciascun elemento di valutazione e alla riparametrazione dei punteggi complessivi così ottenuti. Tutti i passaggi aritmetici saranno arrotondati alla terza cifra decimale.

In tal modo vengono riparametrati i punteggi dei sotto-criteri, successivamente vengono riparametrati i criteri, infine vengono riparametrati anche i punteggi complessivi dell'offerta tecnica.

19 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno <u>07.04.2025</u>, alle ore <u>11:00</u>

Tale sessione, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- · della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche:
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale. Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

21 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e

all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni naturali e consecutivi. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22 Verifica Della Documentazione Amministrativa

Il RUP, ovvero il responsabile di fase qualora nominato, con l'eventuale supporto di apposito seggio di gara, procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente

disciplinare;

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14 se necessario.

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al soggetto risultato primo graduato anche il secondo in graduatoria ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica la prima migliore offerta nonché eventuali offerte che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaiano anormalmente basse.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9, e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124

comma 2 del Codice.

25 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26 Codice Di Comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link

https://www.unimore.it/ateneo/Regolamento.html?cat=30 https://www.unimore.it/trasparenza/altricontenuti.html

27 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei

dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto

dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti

amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Si rinvia all'art. 212 del D.Lgs. 36/2023.

In caso di contenzioso il foro competente esclusivo è quello di Modena.

29 Trattamento Dei Dati Personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali

dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati

personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti

di attuazione secondo quanto riportato nell'art. 24 - Privacy dell'Allegato C - Schema di contratto.

30 GARANZIE

In caso di aggiudicazione, l'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, ai sensi

dell'art. 117 del D.Lgs 36/2023 secondo le specifiche di cui all'art. 14 dello Schema di contratto – Allegato

C.

L'Operatore Economico aggiudicatario dovrà produrre idonea copertura assicurativa secondo le

specifiche di cui all'art. 13 dello Schema di Contratto – Allegato C.

31 ALLEGATI

Gli allegati al presente Disciplinare costituiscono parte integrante dello stesso e sono reperibili sulla

Piattaforma uBuy del Profilo di committente

- Domanda di partecipazione - ALLEGATO A

- Tabella criteri selezione - ALLEGATO A1

- Documento di Gara Unico Europeo - eDGUE.it

- Modulo a corredo Offerta Tecnica - ALLEGATO B

- Schema di contratto - ALLEGATO C

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Stefano Savoia